

NotiziE Emmanuel

Anno XXXIV n. 5/6 Luglio/Agosto 2015



— sped. in abb. post. — D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, 51/LE —

Profit no profit

Imprese Sociali: la “Terza via”

trascienzaefede

Qual è l’origine dell’universo?

Spazio Famiglia

«Maschio e femmina li creò»



Parliamone

NON È MAI “LEGGERA”!

L’approfondimento
di Fiammetta Perrone

La spiritualità
di p. Domenico Marafioti s.j.



Centro “Pedro Arrupe” Palermo



Non è mai “leggera”!

PARLIAMONE

Sulla scia della recente pubblicazione “Libertà dalla droga”, una riflessione su che cosa significa parlare di droghe pesanti e/o leggere, sulla legislazione in materia e sulle ricadute sul piano della cura e della riabilitazione.

Intervista al dott. Alfredo Mantovano.

autore: Myriam Giannico

È possibile parlare di “droghe leggere” quando il principio attivo delle stesse raggiunge punte di più del 60%? E quali sono gli strumenti che permettono di monitorare l'andamento delle tossicodipendenze e le sue ricadute sulla società civile?

Questo e molto altro per cercare di capire se «è ragionevole sperare in un grado di approfondimento che tenga conto delle valutazioni tecniche» sul problema ed è pensabile «un confronto proporzionato alla gravità della materia».

In più occasioni, compresa anche la nuova pubblicazione – “Libertà dalla droga” – da Lei curata insieme a Serpelloni e Introvigne, ha detto che non esistono droghe leggere e droghe pesanti, esistono le droghe! Può approfondire meglio questo suo pensiero?

È una distinzione falsa e fuorviante: lo “spinello” oggi in circolazione ha effetti devastanti e non sempre reversibili sulla psiche e sul fisico. Prima del voto della pessima riforma della legge sulla droga, varata nella primavera

2014, sono state svolte delle audizioni davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali per raccogliere le valutazioni degli esperti e degli addetti ai lavori. In tale circostanza il prof. Giovanni Serpelloni, all'epoca capo del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, ha dimostrato scientificamente perché la cannabis e i suoi derivati non possono qualificarsi droga “leggera”, anche a causa della elevata percentuale media di principio attivo riscontrabile oggi in



tali prodotti. Ha spiegato che fino alla fine degli anni 1990 il principio attivo della cannabis – la cui denominazione è *delta 9 tetraidrocannabinolo*, meglio noto con l'acronimo THC – che si riscontrava in base ai sequestri operati dalle forze di polizia, non oltrepassava il tasso prodotto spontaneamente dalla pianta naturale, il cui limite massimo è del 2.5%. La percentuale di THC rilevata nel quadriennio 2010-2013 è giunto invece a una media del 16.8% quanto al materiale vegetale (infiorescenze e foglie) e del 26.6% quanto ai derivati (resine e oli), con punte massime del 60.6% (25 volte il massimo della percentuale di 15 anni fa)! Ciò è stato possibile grazie alla coltivazione intensiva e alle manipolazioni fito-produttive, che hanno concentrato il principio attivo e alterato le caratteristiche della pianta. Come si fa a dire che un derivato della cannabis col 25% di THC è droga "leggera"? Come si fa a parificarla a una "canna" con il 2% di THC? Ogni persona in buona salute è in grado di reggere un boccale di birra di 0,4 lt. con il 5% di gradazione alcolica, ma nessuna persona in buona salute regge 0,4 lt. di grappa al 42% di gradazione alcolica: la quantità di liquido è eguale, la qualità dell'alcool è differente. Se ciò è evidente per l'alcool, perché non dovrebbe esserlo per la cannabis?

Lei ha anche detto che in Italia manca uno strumento per monitorare l'andamento delle tossicodipendenze, con quali ricadute sulla società civile?

Nella riforma del 2014 sono

state ridimensionate – fino quasi ad annullarle – le competenze del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio, la cui funzione era stata fino a quel momento quella di coordinare le differenti competenze istituzionali in materia di stupefacenti; molte sue funzioni sono state trasferite all'Istituto Superiore di Sanità. Un Dipartimento incardinato alla Presidenza del Consiglio è legittimato a raccordare l'attività svolta da articolazioni di differenti dicasteri, ciascuna delle quali ha una propria specifica competenza in materia di sostanze stupefacenti. Non è lo stesso per un Istituto che fa parte di un singolo ministero, quale è l'Istituto Superiore di Sanità, che fa capo al ministero della Salute, e che ha sempre esercitato compiti differenti rispetto a quelli del Dipartimento Antidroga. Allo smantellamento di quest'ultimo, in uno con l'allontanamento da esso di scienziati di valore, è corrisposto l'abbassamento della qualità dell'aggiornamento e del monitoraggio della materia, con ricadute sul lavoro di prevenzione. Si può dire che, di fatto, oggi, a seguito di una precisa scelta politica, non esiste più in Italia una realtà istituzionale in grado di fornire un quadro completo e aggiornato sulle tossicodipendenze: ciò è molto grave in assoluto, ed è grave in particolare per impostare una seria campagna di prevenzione.

Può spiegarci come si sono evolute le varie leggi e sentenze sulla droga in Italia?

Prima degli anni 1970 l'ordinamento italiano considerava

reato sia lo spaccio sia il consumo di droga.

La svolta, pochi anni dopo il 1968, si ha con l'approvazione della legge 22 dicembre 1975 n. 685, la cui disposizione cardine è l'articolo 80: in base a esso non è punibile chi acquista o detiene «modiche quantità» di stupefacenti se esse sono destinate a «uso personale». Questa norma realizza, di fatto, la legalizzazione del possesso di droga, dal momento che il concetto di «modica quantità» per «uso personale», nella applicazione di larga parte della giurisprudenza, acquista una estensione che va molto oltre la singola «dose».

Nel 1990 vi è un mutamento di linea, con la legge 26 giugno 1990 n. 162, denominata «Vassalli-Russo Jervolino», dal nome dei ministri della Giustizia e degli Affari sociali dell'epoca. Come l'articolo 80 era la norma chiave della legge n. 685/1975, poiché introduceva il principio della completa non punibilità della detenzione se finalizzata a uso personale, la norma chiave della legge n. 309/1990 è l'articolo 75, che assoggetta a sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, «chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera». Vi è il chiaro ribaltamento della logica precedente, con il giudizio negativo che l'ordinamento torna a esprimere nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, bensì pure dell'assunzione di stupefacenti (se pure con conseguenze solo sul piano

amministrativo). Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa, e anche da quella penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero. I risultati positivi che la riforma del 1990 cominciava a produrre – dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga all'incremento degli ingressi nelle Comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti – sono stati bruscamente frenati dal referendum del 1993. Esso ha aggredito e squilibrato l'impianto legislativo del 1990, poiché ha eliminato il parametro oggettivo e predeterminato della dose media giornaliera, con il risultato di far diventare illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale; la detenzione di quantitativi considerevoli di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, era penalmente irrilevante.

Al momento del contatto con la droga da parte del potenziale consumatore la legge del 1990, nella versione assunta dalle modifiche del referendum del 1993, si mostrava gravemente lassista: in assenza della prova certa della predisposizione per lo spaccio, di fatto, non vi era alcun limite di illiceità per la detenzione, e ciò si traduceva in un oggettivo vantaggio per la diffusione degli stupefacenti. Poter contare su una rete di soggetti abili nel non far rinvenire la droga confezionata in dosi pronte a essere cedute, o a non farsi scoprire con il bilancino di precisione, o con quantità significative di banconote di piccolo taglio, o con strumenti che inducono a presu-

me, concede una posizione di vantaggio per i traffici di droga più importanti.

Ostacoli concreti al recupero effettivo derivavano anche dalla esecuzione della pena: era frequente il caso del tossicodipendente che entrava in una Comunità a seguito di una misura di custodia cautelare; al posto del carcere egli era collocato agli arresti domiciliari nella struttura di recupero.

Affrontava positivamente il percorso, e lo completava diventando addirittura educatore all'interno della medesima Comunità; nel frattempo maturavano e giungevano a definizione le condanne per i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare; sommandosi fra loro, oltrepassavano la soglia complessiva dei quattro anni di reclusione. Il risultato era che l'ex tossicodipendente, dopo aver sostenuto con sacrificio il recupero ed eliminato da sé la ragione per la quale aveva commesso reati, era diventata altra persona rispetto a quella colpita dalla misura detentiva cautelare, eppure veniva riavviato al carcere, con il rischio di vanificare il lavoro svolto fino a quel momento. In tal modo una legislazione lassista al momento dell'avvicinamento alla droga, si mostrava inutilmente rigorista al momento del recupero.

A questi e ad altri problemi ha provato a rispondere la riforma del 2006.

Volendo riassumere in tre termini il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale che emerge da essa, le parole-chiave sono prevenzione, repressione e recupero. Sono termini strettamente correlati, ciascuno dei quali ha una specifica funzione che la lega agli altri due. Dall'insieme delle nuove disposizioni emerge con chiarezza lo sfavore verso l'uso e l'impiego di sostanze stupefacenti. Lo Stato non resta indifferente rispetto alla diffusione della droga e manifesta il suo giudizio negativo già nei confronti della detenzione finalizzata al semplice consumo proprio, pur se da questo non derivano immediate conseguenze penali, come invece impropriamente è stato detto da più di

un critico della riforma. Nella fase di avvicinamento alla sostanza vi è il richiamo a una maggiore responsabilità: ma nella legge approvata nel 2006 non vi è una sola disposizione che – a differenza di quanto sostenuto dalla propaganda ostile alla riforma – «spedisce in carcere chi fuma uno spinello». Altrettanto infondata è la polemica che ha riguardato, se pur con minore intensità, l'applicazione di sanzioni amministrative simili a quelle già in vigore: non risponde a impeti proibizionistici sospendere la patente di guida a chi fa uso di droga, essendo invece coerente con il buon senso impedire all'autista di un pulmino che accompagna bambini a scuola di assumere droga e – se lo fa – precludergli la conduzione dell'automobile. Il 12 febbraio 2014 la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 32 e ha dichiarato illegittime alcune disposizioni – non tutte – della riforma del 2006, a cominciare da quella che equipara le droghe c.d. "pesanti" e le droghe c.d. "leggere", e in seguito un decreto legge del Governo

“ Come si fa a dire che un derivato della cannabis con il 25% di THC è droga "leggera"? Come si fa a parificarla a una "canna" con il 2% di THC? Ogni persona in buona salute è in grado di reggere un boccale di birra di 0,4 lt. con il 5% di gradazione alcolica ma nessuna persona in buona salute regge 0,4 lt. di grappa al 42% di gradazione alcolica ”

Renzi, convertito in legge con modificazione, ha riportato la situazione indietro di circa quaranta anni.

Quali ricadute queste leggi hanno avuto sul piano della cura e riabilitazione delle persone che delle sostanze fanno uso?

A differenza della propaganda radicale e libertaria, la riforma del 2006 non è stata per nulla "carcerizzante": in base ai dati del DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - gli ingressi in carcere per violazione della legge sulla droga sono stati 26.985 nel 2007, 28.798 nel 2008, e poi sono progressivamente calati, fino a 19.069 nel 2013. Nella medesima fascia temporale i tossicodipendenti provenienti dalla detenzione e affidati al servizio sociale sono passati da 514 del 2007 a 1.617 del 2013, con un trend crescente. Gli ingressi annuali in carcere dei soggetti con problemi di droga sono scesi da 24.371 a 16.543.

Peccato che, in contrasto con la realtà, sulle principali testate giornalistiche si è letto spesso che la legge del 2006 andasse abolita perché «ha riempito il carcere di drogati». Per completare: i decessi per droga sono scesi da 1002 nel 1999 a 344 nel 2013. Dunque, la legge del 2006 ha concorso a far diminuire il consumo totale di droghe e il numero di tossicodipendenti in carcere, con parallelo incremento dei recuperi.

A fronte di una situazione che evidentemente non pone in giusto rilievo il peso dei danni che le droghe producono che cosa si potrebbe e dovrebbe fare?

Ragionare sulla base dei dati obiettivi e del buon senso. Pensiamo, per esempio, alla recente proposta di legalizzare lo spaccio delle droghe qualificate "leggere", che vede l'adesione di 218 parlamentari: non è vero che "legalizzare" le droghe sottrarrebbe potere e terreno alle organizzazioni criminali che traggono profitto dai traffici di stupefacenti, affidandone la distribuzione e la cessione al controllo dello Stato. Premesso che il problema

numero uno non è che i clan aumentino i profitti con i traffici degli stupefacenti, ma che questi ultimi determinino la morte o la prostrazione di tante persone, è certamente importante contrastare i "network criminali" che si dedicano, in tutto o in parte, ai giri di stupefacenti. Ammettendo che sia vera - e non lo è, per quanto si esporrà fra breve - la tesi secondo cui la mancata legalizzazione è causa dell'arricchimento dei clan, ogni ipotesi di legalizzazione sarebbe diretta a limitare lo sfruttamento criminale dei traffici, non a ridurre la platea degli assuntori di droga, quindi lascerebbe inalterato il problema numero uno.

La realtà poi smentisce la tesi della riduzione della entità dei traffici criminali; ogni legalizzazione ha dei limiti, di età dell'assuntore, di quantità e di qualità (intesa come percentuale di principio attivo) della sostanza. Neanche il "legalizzatore" più convinto arriva a sostenere che un fanciullo possa recarsi a piacimento al tabaccaio, o allo sportello della Asl, e farsi impacchettare mezzo chilo di cocaina, con elevata percentuale di principio attivo. Alla criminalità sarà sufficiente operare oltre i limiti fissati: quanto a quello dell'età, puntando, ancora di più di quanto non avvenga oggi, allo spaccio fra minorenni; quanto alla quantità e alla qualità, offrendo "merce" in grammi o in capacità stimolante, al di là delle soglie stabilite. L'esperienza degli USA, al cui interno circa venti States hanno legalizzato il fumo di cannabis per uso medico, e due States anche per uso ricreazionale, indica che la legalizzazione della cannabis aumenta soprattutto la quantità consumata pro capite. Gli introiti per gli Stati, derivante dalle accise sulla cannabis "legale", è annullato dalle maggiori spese connesse al trattamento dei suoi cronici effetti. I due mercati, legale e illecito, sono strettamente connessi: quantità sostanziali di marijuana medica prodotta in eccesso grazie a economie di scala sono dirottate verso il mercato clandestino. Tuttavia, negli USA gli adolescenti non possono accedere

alla cannabis legale: la legalizzazione non riguarda i minori, che sono i maggiori consumatori di cannabis e quelli più a rischio per i suoi effetti a lungo termine.

Risultato: negli USA la legalizzazione della cannabis non ha eliminato il mercato illegale, ma ne ha semplicemente ristretto la clientela agli adolescenti e agli adulti che non possono permettersi il costo elevato della cannabis legale.

È ragionevole sperare in un grado di approfondimento che tenga conto delle valutazioni tecniche degli addetti ai lavori, ascoltandone il parere, e con un confronto proporzionato alla gravità della materia di volta in volta discussa.



Alfredo Mantovano. In magistratura dal 1984, è stato deputato dal 1996 al 2001 e dal 2008 al 2012, e senatore dal 2006 al 2008. Ha svolto le funzioni di sottosegretario dell'Interno dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011 con delega alla Pubblica Sicurezza: in tale veste, ha coordinato la stesura del disegno di legge sulla droga del governo Berlusconi, approvato dal Parlamento all'inizio del 2006, seguendone le fasi di discussione alla Camera e al Senato, e ha rappresentato più volte l'Italia nei connessi internazionali dedicati alla materia. Nel 2013 è rientrato in magistratura, alla Corte di appello di Roma. È socio fondatore di Alleanza Cattolica e collabora al "Comitato Sì alla Famiglia". È autore di numerosi volumi, da solo o con altri autori, su mafia, terrorismo internazionale, giustizia penale, famiglia.